N. 2677/2022 R.G. N.R. N. 1038/2023 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II G.U.P. dott.ssa Federica Fortunati.

all'udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

DI NON LUOGO A PROCEDERE

ex art. 425 c.p.p.

nei confronti di:

	, nata in Romania (EE) l'	e residente a Foligno (PG) in
via	(elettivamente domiciliata pres	sso lo studio del difensore);
- 11		

Libera - assente

assistita e difesa di fiducia dall'Avv. DI PIETRO Francesco del Foro di Perugia, presente;

IMPUTATA

reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 7 comma 1 d.l. 28.1.2019 n. 4 convertito con modificazioni nella 1. 28 marzo 2019 n. 26, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, presentava le domande RdC nr. INPS-RDC-2019-993817 in data 23.03.2019, nr. INPS-RDC-2020-2971046 in data 05.10.2020 e nr. INPS-RDC-2022-5877624 in data 26.05.2022, collegate alle DSU presentate rispettivamente in data 26.02.2019, 22.01.2020 e 31.01.2022, dichiarando falsamente di essere residente nel territorio italiano da più di dieci anni, quando invece la sua prima residenza anagrafica risaliva al 05.06.2012. Per tal modo percepiva indebitamente a titolo di RdC un importo totale pari ad € 31.237,00 (€ 13.520,00 per il periodo aprile 2019 - settembre 2020, € 13.810,34 per il periodo novembre 2020 - aprile 2022 ed € 3.906,66 per il periodo giugno 2022 - ottobre 2022).

A Foligno, domande di RdC presentate il 23 marzo 2019, il 05 ottobre 2020 ed il 26 maggio 2022



Entrambe le parti hanno concluso con richiesta di sentenza di non luogo a procedere.

MOTIVAZIONE

In data 26.06.2023 il P.M. in sede chiedeva procedersi al rinvio a giudizio dell'imputata in ordine al reato di cui alla rubrica.

All'odierna udienza preliminare, appurata la corretta costituzione delle parti e la regolare instaurazione del contradditorio, queste ultime venivano invitate a concludere e l'udienza preliminare si concludeva con la pubblicazione della sentenza di non luogo a procedere, attraverso la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Da un attento esame degli atti acquisiti al fascicolo del P.M. non emergono elementi sufficienti per poter affermare la sussistenza del delitto in contestazione, avendo la difesa dell'imputata dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, la permanenza ultradecennale sul territorio italiano della propria assistita.

Invero, dall'esame della documentazione prodotta dal difensore dell'imputata, emerge che sin dall'anno 2007 quest'ultima era di fatto residente in Italia; in particolare tale dato si evince dalla stipula del contratto di locazione dell'immobile allegato, decorrente dal 01.11.2007, immobile in cui l'imputata viveva stabilmente ed aveva anche attivato le relative utenze a suo nome (cfr. allegati memoria difensiva).

Pertanto, considerato che la prima istanza di reddito di cittadinanza è stata presentata nel mese di aprile 2019, si deve affermare che l'imputata si trovasse in Italia da più di 10 anni al momento della presentazione della prima domanda e di quelle inoltrate successivamente.

Da ciò consegue che, stante la presenza e quindi la residenza di fatto dell'odierna imputata in Italia, il fatto non sussiste.

P.Q.M

Visti gli artt. 425 c.p.p.,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di

, in ordine al reato a

lei ascritto, perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Spoleto, il 16 aprile 2024.

AI G.U.P. dott.ssa Federica Fortunati